

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale
Carlo Ghirlanda
Vicepresidente Nazionale Vicario
Corrado Bondi
Vicepresidente Nazionale
Giovanni Cangemi
Vicepresidente Nazionale
Fabio Scaffidi Domianello
Vicepresidente Nazionale
Valerio Fancelli
Segretario Sindacale Nazionale
Lauro Ferrari
Segretario Culturale Nazionale
Bruno Oliva
Segretario Nazionale
Angela Rovera
Tesoriere Nazionale
Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it

Prot. 1101.22.P

Roma, 24 novembre 2022

Gent.mo
Dott. Raffaele Iandolo
Presidente CAO Nazionale

Sede

Invio e-mail

Egregio Presidente, caro Raffaele,

in questi giorni giungono alla nostra attenzione innumerevoli segnalazioni di aziende di servizi che propongono a Colleghi Odontoiatri come obbligatoria a partire dal 01.01.2023 la designazione del Consulente ADR per il trasporto di merci pericolose su strada (secondo la Direttiva Europea 2020/1833 con conseguenze penali e sanzioni draconiane da 6000 a 36000 euro).

La direttiva in oggetto si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada ed il relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico. Quindi in modo evidente trattasi di un adempimento rivolto agli speditori e non al produttore del rifiuto pericoloso che nel nostro caso sono i rifiuti pericolosi dotati di un codice CER.

Si fa notare che non esiste corrispondenza fra la categoria dei rifiuti pericolosi come individuati dal "Codice dell'Ambiente" D.Lvo n152 del 03/04/2006 e le merci pericolose individuate dall'accordo ADR. L'obbligo della nomina del consulente ADR e delle incombenze relative, spetta al soggetto trasportatore dei rifiuti. Il produttore è obbligato come da normativa di cui al D.Lvo 152/2006 a classificarli correttamente, a conferire il rifiuto ad una ditta di smaltimento autorizzata, tramite incarico formalizzato da apposito contratto, ma non a dotarsi egli stesso di un consulente ADR.

Il produttore si occupa di riempire e chiudere l'idoneo contenitore fornito dalla ditta trasportatrice: questo non può considerarsi in alcun modo imballaggio connesso al trasporto come specificato anche dall'art.11 del D. Lgs.35/2010, al contrario invece di quanto sostengono coloro che propongono il servizio ADR.

In pratica si ritiene che alla professione non possa essere riferito, se non ingiustamente, un obbligo di legge con conseguenze economiche e giuridiche non pertinenti.

In allegato si invia il parere dell'Avvocato Alessandro Lanata che abbiamo preventivamente consultato e che conclude escludendo detto obbligo per l'odontoiatra.

Trattandosi tuttavia di materia delicata e potenzialmente devastante, come impatto per la categoria, invitiamo la CAO Nazionale ad esprimere un parere sull'argomento.

In attesa di un cortese riscontro, invio cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda

All.